



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **46** registro delibere

Data **26/11/2025**

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) - ALIQUOTE PER L'ANNO 2026 – CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE CON ONERI A CARICO DEL COMUNE – POLITICA DI STIMOLO DEL MERCATO DELLE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO CON AGEVOLAZIONI DI ALIQUOTA E MANTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE PICCOLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – APPROVAZIONE.

Il giorno ventisei del mese di novembre dell'anno duemilaventicinque ad ore 19:22, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito in adunanza ordinaria e pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. CEMIN CLAUDIO – PRESIDENTE | 13. DEGASPERI FABIO | 25. MIRANDOLA GIULIA |
| 2. BRESCANI STEFANIA – VICEPRESIDENTE | 14. DORIGOTTI MICHELE | 26. MULLICI FATION |
| 3. ROBOL GIULIA - SINDACA | 15. FAIT CARLO | 27. POZZA FABIOLA |
| 4. ANGELI VILLIAM | 16. FARINATI PAOLO | 28. POZZER RUGGERO |
| 5. ASGHAR MUHAMMAD WASEEM | 17. FRANCESCONI MIRIAM | 29. VACCARI TOMMASO |
| 6. CATALANO DOMENICO | 18. GAMBERONI DAVIDE | 30. VALDUGA SILVIA |
| 7. CELLUCCI CINZIA | 19. GELMINI ANNALISA | 31. ZAMBELLI ANDREA |
| 8. CHEMOTTI ROBERTO | 20. LUI GIANPIERO | 32. ZENATTI MARCO |
| 9. CHIESA IVO | 21. MARTINELLI FRANCESCA | |
| 10. COSSALI MICOL | 22. MATASSONI IRENE | |
| 11. DAPOR LUCA | 23. MINIUCCHI ANDREA | |
| 12. DARDANI GIOVANNI | 24. MIORANDI ARIANNA | |

Sono assenti i signori: Dapor Luca (giust.), Dardani Giovanni (giust.), Lui Gianpiero (giust.).

PRESIEDE: CEMIN CLAUDIO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSISTE: BAZZANELLA VALERIO - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal **28/11/2025**
al **08/12/2025**

VALERIO BAZZANELLA
f.to Segretario generale

Relazione.

Con la Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, è stata istituita nella Provincia Autonoma di Trento l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), in sostituzione delle componenti I.MU.P. e TA.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale).

Con propria deliberazione n. 40 del 26 novembre 2024 il Consiglio comunale ha approvato le aliquote valide per l'anno 2025 in applicazione delle disposizioni della medesima L.P. n. 14/2014 nonché delle previsioni del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024.

Si da atto che la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie locali, con la sottoscrizione dei Protocolli in materia di finanza locale per il 2022, il 2023 e il 2024 hanno confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. in vigore dal 2018 fino a tutto il 2024.

Per quanto riguarda l'andamento del tessuto economico analizzato nel Protocollo di finanza locale per l'anno 2025 in corso di conclusione, la Provincia di Trento valutava che *“L'attuale quadro congiunturale, pur presentando segnali di ripresa e consolidamento in vari settori dopo la crisi pandemica e dopo lo shock dei costi dell'energia intervenuto tra il 2022 ed il 2023, sembra necessitare del mantenimento delle misure tributarie di sostegno, in vigore dal 2018 ad oggi, con particolare riferimento all'applicazione di numerose agevolazioni in materia di aliquote e di deduzioni IM.I.S. ai fabbricati di molteplici settori economici. Le parti concordano di confermare quindi anche per il 2025 il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. del 2024 a cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia, con i relativi oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della strutturale territorialità complessiva della manovra”*.

In base alle considerazioni sopra esposte ed in conformità alle indicazioni date dal Protocollo finanza locale per l'anno 2026, si riportano le seguenti tipologie di aliquote ed agevolazioni alle quali gli enti locali possono conformarsi:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le **abitazioni principali** e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso) – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente, con aliquota quindi pari a **0,0 per cento**;
- l'**esenzione** dall'IM.I.S. per le **scuole paritarie** – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;
- l'aliquota agevolata dello **0,55 per cento** per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale **D1** fino a 75.000 Euro di rendita, **D7** e **D8** fino a 50.000 Euro di rendita;
- l'aliquota agevolata dello **0,00 per cento** per i fabbricati della categoria catastale **D10** (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro;
- l'aliquota agevolata dello **0,79 per cento** per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e per **D1** superiori a 75.000 Euro di rendita, **D7** e **D8** superiori a 50.000 Euro di rendita e dello **0,1 per cento** per i fabbricati **D10** e strumentali agricoli superiori a 25.000 Euro di rendita;
- l'aliquota ulteriormente agevolata dello **0,55 per cento** (anziché dello 0,86 per cento) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:
 - a) **C1** (fabbricati ad uso negozi);

- b) **C3** (fabbricati minori di tipo produttivo);
- c) **D2** (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
- d) **A10** (fabbricati ad uso di studi professionali);
- la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro;
- la conferma della facoltà per i Comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017, con oneri in questo caso a carico dei comuni;
- la conferma per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) **l'aliquota standard dello 0,895 per cento.**

L'Amministrazione comunale, a fronte delle suddette disposizioni provinciali che giustificerebbero un aumento della aliquote agevolate IM.I.S. ancora in essere ed introdotte in periodo di pandemia da COVID-19 per alcune categorie economiche, verificando e garantendo la loro sostenibilità finanziaria, ha valutato di non gravare ulteriormente sui "bilanci" delle famiglie e delle imprese ma anzi di agevolarle e sostenerle.

In tal senso ha valutato anche per l'anno 2026 riconfermare per le categorie catastali delle piccole imprese artigiane le aliquote più favorevoli rispetto a quelle già agevolate indicate nei protocolli provinciali; scelta che ripetutamente negli anni si dimostra quasi unica rispetto al quadro della media dei comuni del territorio trentino.

Altra problematica affrontata fin dall'anno in corso, è stata quella della comprovata riduzione dell'offerta di alloggi in affitto a lungo termine per le famiglie, correlata al rialzo costante del peso dei canoni d'affitto, con costi mensili elevati anche solo per i bilocali, creando uno squilibrio nel mercato delle locazioni convenzionate.

Per dare un segnale di contrasto alla carenza di alloggi, a partire dall'anno 2025, l'Amministrazione comunale ha deciso di utilizzare la leva fiscale, introducendo un intervento che si auspicava andasse a sostegno del delicato problema dei fenomeni di "tensione abitativa" più volte segnalati dal mercato immobiliare, con particolare riferimento alle locazioni a fini abitativi familiari. La scelta intrapresa è stata quella di contenere la pressione tributaria dell'IMIS agevolando dal 2025 le nuove locazioni convenzionate, intervenendo in modifica regolamentare prima e, successivamente, adottando l'aliquota agevolata del 3,5 per mille in presenza di locazioni convenzionate a canone concordato, sia brevi che di ordinaria durata.

Per quanto riguarda il territorio di Rovereto i reali effetti di incentivo alla locazione a canone concordato di tale manovra agevolativa, introdotta nel 2025, devono ancora compiutamente verificarsi e valutarsi. I dati in possesso ad oggi evidenziano più una "conversione" dei contratti precedentemente già stipulati in nuovi contratti locativi a canoni concordati che la stipulazione di nuovi contratti.

L'Amministrazione comunale valuta che gli effetti di una manovra di nuova adozione debbano misurarsi in un congruo lasso di tempo anche per garantire ai cittadini una certa stabilità alla misura adottata.

Per tali ragioni si è deciso di confermare anche per l'anno 2026 l'aliquota agevolata IM.I.S. del 3,5 per mille per le locazione stipulate ai sensi dell'art. 2, comma 3, (**canoni concordati**) e art. 5, commi 1, 2 e 3 (**locazioni transitorie a lavoratori temporanei e studenti universitari**), della L.431/1998, alle medesime condizioni che siano nuovi contratti dal 2025 e non rinnovi di precedenti contratti stipulati ante 2025.

Le proposte agevolative di aliquote IM.I.S. 2026 sono quindi esplicitate come segue:

- **C/3** (laboratori arti e mestieri) aliquota del **0,35 per cento** anziché del 0,55 per cento;
- **D/2** (alberghi e pensioni) aliquota del **0,55** come da protocolli provinciali;
- **D/3** (teatri e cinema) aliquota del **0,50 per cento** anziché del 0,79 per cento;
- **C1** (negozi e botteghe) aliquota del **0,450 per cento** anziché 0,55 per cento.
- **Fabbricati abitativi locati** ai sensi dell'art. 2, comma 3, (**canoni concordati**) e art. 5, commi 1, 2 e 3 (**locazioni transitorie a lavoratori temporanei e studenti universitari**), della L.431/1998 aliquota del **0,35 per cento** anziché del 0,895 per cento.

Per tutte le altre categorie di immobili si confermano le aliquote proposte dal protocollo finanza locale vigente.

L'attenzione dell'Amministrazione comunale si conferma essere volta a porre in campo azioni di auspicata efficacia e utili per rilanciare le piccole e le medie attività economiche e d'impresa nonché di sostegno ed attenzione verso le famiglie, gli studenti universitari e i lavoratori temporanei, impegnati nella difficile ricerca di alloggi in locazione a canoni controllati e contenuti.

La previsione di tali misure agevolative previste autonomamente dal Comune, viene finanziata con oneri esclusivamente a carico dello stesso, che si stimano, analogamente all'andamento di preconsuntivo dimostrato nel corso del 2025, in un minor gettito di circa euro 145.000,00 per le agevolazioni alle categorie economiche ed euro 100.000,00 per la riduzione di aliquota per gli alloggi locati a canone concordato, con un costo complessivo stimato a carico del bilancio comunale di euro 245.000,00.

In linea e coerenza con l'indirizzo di riduzione della pressione tributaria, l'Amministrazione comunale intende confermare le riduzioni dei valori delle aree edificabili di riferimento per l'attività di accertamento in materia di IMIS, come già disposti a valere dall'anno 2018, garantendo anche per il 2026 l'invarianza degli stessi nel seguente modo:

- mantenere la diminuzione generale di tutti i valori di riferimento del 10%;
- mantenere la diminuzione del 20% dei valori applicati in caso di piccole ristrutturazioni e di quelli applicati in presenza di unità catastalmente censite in F/3-F/4, parificando così le due tipologie che sostanzialmente hanno analoghe caratteristiche;
- mantenere l'abbattimento dei valori per le aree destinate a "verde pubblico di progetto" del 50%.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che: "Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

La L.P. 36/1993, all'art. 9 bis, dispone che: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

La legge 296/2006, all'art.1, comma 169, stabilisce che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. Detta disposizione è richiamata anche dall'art. 8 del Regolamento comunale in materia di IM.I.S..

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Va ricordato che mediante l'IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D, la cui IMU.P. ad aliquota base, era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso risulta peraltro vincolato da quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della L.P. 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

Con separato provvedimento della Giunta municipale verranno individuati i valori di riferimento per l'attività di accertamento delle aree edificabili. Si manterrà invariata, come per gli anni precedenti, la disposizione prevista per le aree edificabili che consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti (definite come tessuto saturo dalle norme del proprio P.R.G.) e per le quali l'edificazione è consentita solamente in fase di ampliamento di un edificio esistente. In tale fattispecie vi è l'applicazione di un abbattimento dei valori del 100% fino all'inizio dei lavori edificatori, poiché le particelle interessate di fatto si identificano, per la maggioranza dei casi, con edifici che già corrispondono l'imposta, se dovuta, secondo la rendita catastale assegnata.

La Commissione consiliare permanente “Economia, bilancio e servizi” ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta di mercoledì 19 novembre 2025;

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, e considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, tenuto conto che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.);

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti Locali) e s.m.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 4 luglio 2023, n. 27 e s.m.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 17 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 di data 18 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 247 di data 19 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, contenente - tra l'altro - la Sezione Performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 di data 25 marzo 2025;

svoltasi la discussione come da verbale audio di seduta nel corso della quale sono stati presentati 5 emendamenti da parte del consigliere Angeli, votati e non approvati, ed un atto di indirizzo da parte della consigliera Bresciani approvato ad unanimità di voti da parte dei consiglieri presenti in aula;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio programmazione, finanze e progetti europei Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio programmazione, finanze e progetti europei Gianni Festi;

constatato e proclamato, da parte del Presidente assistito dagli scrutatori, il seguente esito della votazione effettuata in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 29

favorevoli: n. 21

contrari: n. 0

astenuti: n. 8 (Angeli, Cellucci, Chemotti, Chiesa, Degaspero, Mullici, Zambelli, Zenatti)

non partecipano al voto: n. 0

delibera

1. di confermare anche per l'anno 2026 le agevolazioni di aliquote a favore delle attività economiche e dei fabbricati abitativi locati ai sensi dell'art.2, comma 3, (canoni concordati) e art. 5, commi 1, 2 e 3 (locazioni transitorie a lavoratori temporanei e studenti universitari), della L.431/1998 come disciplinati dall'art. 10 bis, commi 5 e 6 del Regolamento comunale in materia di IMIS;
2. di approvare quindi le aliquote IM.I.S. per l'anno **2026** come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	% ALIQUOTA - DETRAZIONE - DEDUZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ESCLUSE CAT. A1, A8, A9	0,000
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE CAT. A1, A8, A9	0,350
DETRAZIONE AB. PRINCIPALE CAT. A1, A8, A9	€ 360,00
FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE locati ai sensi dell'art.2, comma 3, (canoni concordati) e art. 5, commi 1, 2 e 3 (locazioni transitorie a lavoratori temporanei e studenti universitari), della L.431/1998, disciplinati dall'art. 10Bis del Regolamento IMIS	0,350
ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE	0,895
FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE IN COMODATO A PARENTI E AFFINI 1° ESCLUSE CAT. A1, A8, A9	0,350

CATEGORIE CATASTALI C1 (negozi-botteghe)	0,450
CATEGORIE CATASTALI D2 (alberghi-pensioni)	0,550
CATEGORIE CATASTALI C3 (laboratori arti/mestieri)	0,350
CATEGORIE CATASTALI D3(teatri-cinema)	0,500
CATEGORIE CATASTALI A10	0,550
FABBRICATI DESTINATI E UTILIZZATI A SCUOLE PARITARIE	0,000
CATEGORIE CATASTALI D1 con rendita catastale minore o uguale a € 75.000,00	0,550
CATEGORIE CATASTALI D7 e D8 con rendita catastale minore o uguale a € 50.000,00	0,550
CATEGORIE CATASTALI D1 con rendita catastale superiore a € 75.000,00, D4, D6, D7 con rendita catastale superiore a € 50.000,00, D8 con rendita catastale superiore a € 50.000,00, D9	0,790
FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	0,000
FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA con rendita catastale minore o uguale a € 25.000,00	0,000
FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA con rendita catastale superiore a € 25.000,00	0,100
DEDUZIONE FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA	€ 1.500,00
ALTRE CATEGORIE DI FABBRICATI O TIPOLOGIE DI FABBRICATI	0,895
AREE EDIFICABILI	0,895

3. di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 3 lettera d) della L.P. n. 14 del 2014, dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011, come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019 (convertito con L. n. 58 del 2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, nonché pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Rovereto;
4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- a. opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO CEMIN CLAUDIO

IL SEGRETARIO

F.TO BAZZANELLA VALERIO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **09/12/2025**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ss.mm..

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Bazzanella Valerio

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale